

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4377 del 29/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. F.LLI BRIGHI SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Ugo La Malfa n. 94. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di materiali inerti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Palmiro Togliatti n. 870.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4562 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. F.LLI BRIGHI SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Ugo La Malfa n. 94. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di materiali inerti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Palmiro Togliatti n. 870.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2018, acquisita al Prot. Unione 20185 e da Arpa al PGFC/2018/7502 del 10/05/2018, da **F.LLI BRIGHI SRL** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Ugo La Malfa n. 94, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavorazione di materiali inerti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Palmiro Togliatti n. 870, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 11/06/2018 Prot. Unione 25924, acquisita al PGFC/2018/9328, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 09/07/2018 la ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 30368 e da Arpae al PGFC/2018/11096;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10019 del 28/08/2018, acquisita al PGFC/2018/13486, il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: “(...) *Visto il parere favorevole di Arpae pervenuto in data 10/08/2018 prot. n. 9616, si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta dalla ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato procedimento, acquisite in data 11/07/2018 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.LLI BRIGHI SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.LLI BRIGHI SRL** (C.F./P.IVA 03935950406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Ugo La Malfa n. 94, **per l'insediamento adibito a lavorazione di materiali inerti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Palmiro Togliatti n. 870.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza,

conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività lavorazione di materiali inerti, richiede nuova autorizzazione allo scarico di emergenza di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Il ciclo di lavorazione si sviluppa per circa 100 giorni lavorativi all'anno durante il quale l'impianto è attivo;
- I materiali inerti vengono lavorati nell'impianto di frantumazione; è questa la fase attraverso la quale il pietrame viene ridotto di dimensione fino ad ottenere pezzatura commerciabili. Successivamente il materiale ottenuto viene diviso a seconda delle dimensioni (vagliatura) e gli inerti ottenuti vengono lavati a spruzzo, soprattutto quelli di pezzatura più piccola (es. sabbia) per eliminare impurità desiderate. In alcuni casi vengono lavati anche gli inerti già caricati sugli automezzi, con un impianto a doccia.
- Tutte le acque citate, insieme a quelle provenienti dallo scolo dei piazzali, dallo scolo delle vasche di essiccazione fanghi, nonché le acque meteoriche, vengono convogliate nell'impianto di trattamento/chiarificazione, mettendo tutto a ricircolo senza generare alcun scarico;
- E' presente esclusivamente uno scarico di emergenza che si attiva solo in caso di persistenti precipitazioni che potrebbero creare allagamenti. In caso di emergenza, le acque fuoriusciranno per caduta in quanto il dislivello che esiste tra il pozzetto di ispezione posto all'interno del piazzale e il punto di immissione nel Fiume Savio è di oltre 4 metri;
- Lo scarico di emergenza finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio;
- La Ditta è in possesso di concessione per l'occupazione dell'area demaniale in sponda sinistra del Fiume Savio in Loc. Cella del Comune di Mercato Saraceno, rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004, dalla Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con Determinazione n. 11422 del 21/09/2011;
- La Ditta è in possesso di concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Savio, in Loc. Cella del Comune di Mercato Saraceno, da destinarsi ad uso industriale, rilasciata ai sensi del R.R. 41/2001, dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna con Determinazione n. 6033 del 15/05/2015;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e schema dell'impianto di chiarifica, acquisiti in atti in data 10/05/2018 ai Prot. Arpae n. PGFC/2018/7502;
- Tavola denominata “Planimetria Generale” comprensiva dello schema fognario, in scala 1:2.000, a firma del Geom. Carusone Piero acquisita agli atti in data 10/05/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/7502 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Palmiro Togliatti n. 870 – Loc. Cella – Mercato Saraceno
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione inerti
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Impianto di chiarificazione
Corpo Recettore	Fiume Savio – Bacino Idrico dei Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) **Lo scarico dovrà attivarsi automaticamente ed esclusivamente in caso di emergenza, ed andrà effettuato per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le cause che lo hanno originato (eventuali allagamenti a seguito di persistenti precipitazioni);**
- 2) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- 3) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 5) I fanghi prodotti dovranno essere gestiti conformemente alla specifica normativa in materia.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.